



ALLEGATO A alla Dgr n. 1118 del 25 agosto 2015

*ACN per la Medicina generale,
recepito con Intesa Conferenza Stato/Regioni
in data 23/03/2005 e smi*

*Art. 30 - Responsabilità Convenzionali e Violazioni.
Collegio Arbitrale.*

(ESTRATTO)

1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.

2. Per la valutazione delle violazioni delle norme di cui al presente Accordo e degli Accordi regionali ed Aziendali, è istituita una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:

- a) un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;
- b) 3 componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore Regionale alla Sanità o organo competente;
- c) 3 componenti di parte medica, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale della Regione ed 1 designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.

4. Le violazioni di natura occasionale danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale.

5. *(omissis)*

6. Il Direttore Generale dell'ASL, valutate le

**DISCIPLINA
DEL FUNZIONAMENTO E DEL PROCEDIMENTO
AVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE
(ad integrazione e completamento di quanto
previsto dall'art. 30).**

Il Collegio, costituito ai sensi dei commi 2, 3, 9 e 10 dell'art. 30, resterà in carica sino all'approvazione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Esso avrà sede e svolgerà la propria funzione presso la Regione Veneto, Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria e si avvarrà, per le funzioni di segreteria, del supporto del Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie.

Con DGR n. 2601 del 7/08/2007 le attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio Arbitrale in oggetto, sono state trasferite all'Azienda ULSS n. 12 "Veneziana"; per quanto riguarda le modalità esecutive della delega si rinvia alla convenzione, Allegato A, del citato provvedimento.

Per la validità delle riunioni del Collegio arbitrale è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La contestazione e la valutazione delle violazioni che danno luogo alle sanzioni lievi di cui al comma 4 sono di competenza dell'Azienda di appartenenza del medico.

Danno luogo a sanzione di tipo lieve tutte le violazioni per le quali gli Accordi nazionale, regionale o aziendale non prevedono espressamente una sanzione di tipo grave (cioè tra quelle indicate nel comma 7), salvo l'effetto della reiterazione di infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida.

Il provvedimento, che, ai sensi del comma 6,

<p>controdeduzioni addotte dallo stesso e sentito l'Ufficio di Coordinamento, procede all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione.</p> <p>7. Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni:</p> <p>a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida;</p> <p>b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;</p> <p>c) revoca del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali, compresa quella di cui all'art. 19, comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione del rapporto.</p> <p>8. Le violazioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza del Collegio di cui al comma 2, previa istruttoria da parte dell'Azienda.</p> <p>9. <i>(omissis)</i></p> <p>10. <i>(omissis)</i></p> <p>11. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e chiede al Collegio arbitrale l'apertura di un procedimento a carico del medico quando le sanzioni comminabili siano quelle previste al comma 7.</p> <p>12. Il Presidente, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il collegio entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua volta, convoca il medico a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'invio della contestazione scritta dell'addebito da parte della ASL. Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione o non si presenti innanzi al Collegio, quest'ultimo dà corso comunque alla valutazione del caso.</p> <p>13. Le parti possono richiedere al Collegio di essere</p>	<p>conclude il procedimento disciplinare di competenza aziendale, non può essere oggetto di riesame avanti il Collegio arbitrale.</p> <p>Le violazioni di maggiore gravità che comportano l'applicazione delle sanzioni di tipo grave di cui al comma 7, e la cui valutazione ai sensi del comma 8 è di competenza del Collegio arbitrale, sono determinate:</p> <p>a) dal reiterarsi di infrazioni che hanno comportato sanzioni di tipo lieve (richiamo con diffida);</p> <p>b) dalla specifica previsione di un tipo di sanzione grave da parte della norma dell'accordo nazionale, regionale o aziendale che impone un determinato comportamento.</p> <p>Il procedimento avanti al Collegio arbitrale è regolato dai commi da 11 a 17 che si completano come segue:</p> <p>I – L'Azienda, che contesta ad un medico iscritto una violazione la cui valutazione è di competenza del Collegio arbitrale, invia al Collegio la richiesta di apertura del procedimento unitamente alla documentazione dell'istruttoria svolta.</p> <p>II - Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Azienda di apertura del procedimento, il Presidente fissa la data per la discussione del caso, prevedendo il decorso di almeno 20 giorni dall'invio della contestazione al medico da parte dell'Azienda e con nota:</p> <p>1) convoca il Collegio nella data fissata;</p> <p>2) convoca nella medesima data (ad un'ora successiva) il medico interessato per la difesa, con invito a presentare eventuali memorie e documenti ai sensi comma 13;</p> <p>3) invita l'Azienda interessata che voglia presentare memorie o essere sentita ai sensi comma 13 a farlo nella medesima data fissata.</p> <p>III - Nella data fissata il Collegio, sentite le parti che sono intervenute e valutate le memorie e la documentazione presentate, delibera sul caso o rinvia ad una successiva riunione disponendo gli eventuali ulteriori atti di istruttoria ritenuti necessari.</p> <p>IV – Il Collegio arbitrale delibera sul caso decidendo per l'archiviazione o per l'applicazione di una della sanzioni previste dal comma 7. La decisione assume la forma del parere vincolante.</p> <p>V – La decisione assunta dal Collegio è comunicata</p>
---	--

<p>sentite in merito al caso in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le memorie ritenute più appropriate, anche attraverso l'assistenza di un procuratore.</p> <p>14. Il Collegio può deliberare di udire le parti singolarmente o in contraddittorio al fine di pervenire ad un giudizio appropriato sul caso in esame, anche su richiesta di una delle parti.</p> <p>15. Il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte dal medico in sede di difesa procede all'archiviazione del caso o alla proposta di sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.</p> <p>16. L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio arbitrale si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.</p> <p>17. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.</p> <p>18. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato.</p> <p>19. <i>(omissis)</i></p> <p>20. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi, un anno per quelle di cui comma 4 e due anni per quelle di cui al precedente comma 7, dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro irrogazione.</p> <p>21. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Codice Civile.</p>	<p>all'Azienda che ha promosso il procedimento a cura degli uffici regionali.</p> <p>VI - Ricevuto il deliberato del Collegio arbitrale l'Azienda vi si conforma con provvedimento del Direttore Generale, che deve essere notificato al medico interessato, a cura dell'Azienda stessa, entro 15 giorni dalla sua adozione.</p> <p>Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale dell'Azienda di iscrizione del medico entro 180 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione al medico.</p> <p>Il parere espresso dal Collegio arbitrale ed il provvedimento del Direttore Generale che vi si conforma non possono essere oggetto di riesame da parte del Collegio arbitrale.</p> <p>La comunicazione all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico di cui al comma 18 è curata dall'Azienda che ha promosso il procedimento.</p>
---	--